

**REGOLAMENTO (CE) N. 2690/1999 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 1999
concernente l'autorizzazione di nuovi additivi nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2562/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) a norma della direttiva 70/524/CEE possono essere autorizzati nuovi additivi, tenuto conto del progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico;

(2) in deroga alla direttiva 70/524/CEE, la direttiva 93/113/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1993, relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microrganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/40/CE ⁽⁴⁾, autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente l'uso e la commercializzazione di enzimi, di microrganismi e di loro preparati;

(3) può essere concessa un'autorizzazione temporanea di nuovi additivi o di nuovi impieghi di additivi se, al livello consentito nell'alimentazione degli animali, ciò non produce effetti nocivi per la salute umana o degli animali o per l'ambiente né danneggia il consumatore alterando le caratteristiche del prodotto animale, se la loro presenza negli alimenti per animali può essere controllata e se è ragionevole ritenere, sulla base dei risultati disponibili, che essi producano un effetto positivo sulle caratteristiche di detti alimenti per animali o sulla produzione animale quando vengono incorporati in tali alimenti per animali;

(4) le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e quelle delle relative direttive particolari, segnatamente la direttiva 90/679/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/65/CE della Commissione ⁽⁷⁾, relativa alla

protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, sono del tutto applicabili per quanto riguarda l'impiego e la manipolazione, da parte di lavoratori, degli additivi negli alimenti;

(5) dall'esame dei fascicoli presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 3 della direttiva 93/113/CEE emerge che possono essere provvisoriamente autorizzati alcuni preparati appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi;

(6) il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha espresso parere favorevole in merito all'innocuità di detti preparati;

(7) le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» elencati nell'allegato I del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «microrganismi» elencati nell'allegato II del presente regolamento possono essere autorizzati, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, quali additivi nell'alimentazione degli animali alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 11.
⁽³⁾ GU L 334 del 31.12.1993, pag. 17.
⁽⁴⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 21.
⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1990, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 335 del 6.12.1997, pag. 17.